

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

CC/MT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

Cuneo, lì 26/01/2021

N. 108-2021

del registro determinazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI GARA N. 8016627. C.I.G. 8593140375. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA "SINTEL.

In data 26 gennaio 2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: "ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale";

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", nonché il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Tenuto conto che è prossimo alla scadenza (31/01/2021) il contratto, stipulato in forza dei provvedimenti n. 1201 del 10/09/2020 e n. 1343 del 6/10/2020, relativo al servizio di

sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti occorrente all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, affidato in capo alla ditta CAMPOVERDE S.r.l. di Milano;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*" (G.U. n. 189 del 16/08/2018) e dato atto che i servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Considerato che non sono disponibili Accordi Quadro o Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e da S.C.R. Piemonte S.p.A.;

Visto il D. Lgs. n.101 del 31 luglio 2020, pubblicato in data 12/08/2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)*";

Considerato che tale decreto legislativo ha abrogato il D. Lgs. n. 230/95, disciplinante il servizio in argomento, e ha apportato rilevanti modifiche del sistema radioprotezionistico, con ciò comportando la rivalutazione del rischio e l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni per tutte le pratiche in essere, oltre a una ridefinizione delle stesse, nonché un aggiornamento delle procedure per i lavoratori e la popolazione;

Preso atto che, con nota del 5/01/2021, il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria ha richiesto di affidare il servizio in argomento, per il periodo dal 1° febbraio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, in capo all'attuale fornitore, per le seguenti motivazioni:

- *a causa dell'emergenza COVID 19 l'accesso di personale esterno all'ospedale e alle diverse zone sorvegliate e controllate cui deve accedere il personale affidatario del servizio in questione può essere precluso o fortemente limitato: si ritiene pertanto che questo elemento renda difficile lo svolgimento del servizio a una ditta che già conosce l'ospedale ma lo renda praticamente impossibile a un nuovo affidatario;*
- *l'applicazione della nuova legge D. Lgs. 101/2020 sulle radiazioni ionizzanti ha, ai capi IX e XIII, oggetto dell'appalto, previsto novità molto impattanti come l'abbassamento del limite per il cristallino, con scadenze periodiche tra cui quella che prevede la riclassificazione del personale, la rivalutazione del rischio da radiazioni ionizzanti in tutta l'azienda, la necessità di gestire in maniera completamente innovativa la produzione di rifiuti per la medicina nucleare e il ciclotrone e la redazione di nuova*

documentazione e la tenuta della stessa con nuovi criteri compresi quelli informatici: si ritiene pertanto che in questo momento, date le scadenze temporali imposte dalla legge stessa, sia impossibile cambiare l'affidatario del servizio in quanto un nuovo affidatario non avrebbe il tempo materiale di permettere all'Azienda di adeguarsi ai cogenti requisiti di legge;

- *conversione del nulla osta: a causa di una carenza della legge che non ha previsto un regime transitorio per gli esercenti di pratiche con radiazioni ionizzanti con una richiesta di nulla osta in corso, come la nostra, il Ministero dello sviluppo economico ha subordinato l'analisi della modifica di nulla osta presentata dell'A.O. nel luglio 2020 alla presentazione della domanda di conversione del nulla osta di Cat. A (che per gli altri esercenti era comunque obbligatoria ma entro due anni). La conversione richiede l'adeguamento al D. Lgs. 101/2020 con la necessaria rivalutazione del nulla osta esercito e modificato nel corso degli ultimi 22 anni, essendo inclusa anche la documentazione presentata prima del D. Lgs. 230/95, al nuovo articolato del D. Lgs 101: si ritiene pertanto che in questo momento, dato il limitato tempo a disposizione per la conversione e il conseguente rilascio dell'autorizzazione alle modifiche delle pratiche radiologiche, sia impossibile cambiare l'affidatario del servizio in quanto un nuovo affidatario non avrebbe il tempo materiale di permettere all'Azienda di effettuare la conversione del nulla osta nel tempo sufficiente.*

Dato atto che, al fine di garantire la continuità del servizio, è stata avviata, sulla piattaforma informatica "Sintel" (id. n. 133522616), una procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti occorrente a questa A.O., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., invitando con nota prot. n. 1366 del 13/01/2021 la ditta Campoverde S.r.l. a presentare offerta per l'affidamento del servizio in argomento (categoria merceologica "Gestione ambientale" - CPV 90710000-7);

Considerato che il contratto avrà durata di 11 mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2021, fatta salva eventuale proroga tecnica per un ulteriore periodo di tre mesi, e che l'importo complessivo presunto di spesa è stato quantificato in Euro 87.030,00, così suddiviso:

- ✓ Euro 67.980,00, al netto di Iva, importo presunto per la fornitura del servizio sino al 31 dicembre 2021;
- ✓ Euro 510,00, al netto di Iva, per oneri relativi ai costi della sicurezza derivanti da interferenza;
- ✓ Euro 18.540,00, al netto di Iva, per eventuale proroga tecnica di 3 mesi.

Preso atto che, entro il termine stabilito, la ditta Campoverde S.r.l. ha fatto pervenire la propria offerta economica in linea con le quotazioni attualmente praticate, qui di seguito specificata:

- ✓ prezzo - canone mensile per sorveglianza fisica: € 5.340,00 + Iva

- ✓ prezzo - canone mensile per rischi radiazioni ottiche: € 340,00 + Iva
- ✓ prezzo - canone mensile per rischi laser: € 250,00 + Iva
- ✓ prezzo - canone mensile per rischi campi elettromagnetici: € 250,00 + Iva
- ✓ totale canone mensile: € 6.180,00

per un totale complessivo pari a € 67.980,00 + Iva, esclusi oneri relativi ai costi della sicurezza derivanti da interferenza, pari a € 510,00 + Iva.

Ritenuto, pertanto, aggiudicare con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Campoverde S.r.l di Milano - (P. Iva 08056320156) - il servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, al prezzo complessivo di € 67.980,00 + Iva, al netto dei costi da interferenza pari a € 510,00 + Iva;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., è l'Avv. Maura Acchiardi della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi;

Ritenuto, infine, nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il dott. Stephane Chauvie, Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi per il combinato disposto degli artt.4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

Richiamata al riguardo la deliberazione n. 414 del 7/07/2016 e s.m.i. con la quale è stato disposto che il dott. Claudio Calvano, Dirigente Amministrativo di questa A.O., è delegato a svolgere tutte le funzioni relative alla S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito degli indirizzi generali impartiti dalle Direzioni, inclusa l'adozione di determinazioni e la formulazione di proposte finalizzate all'assunzione di atti deliberativi, in caso di assenza o di impedimento del Direttore della citata Struttura Complessa Interaziendale;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, con decorrenza dal 1° febbraio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni indicate in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.ii., alla ditta Campoverde S.r.l. di Milano il servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, alle seguenti condizioni economiche:
 - ✓ prezzo - canone mensile per sorveglianza fisica: € 5.340,00 + Iva

- ✓ prezzo - canone mensile per rischi radiazioni ottiche: € 340,00 + Iva
- ✓ prezzo - canone mensile per rischi laser: € 250,00 + Iva
- ✓ prezzo - canone mensile per rischi campi elettromagnetici: € 250,00 + Iva
- ✓ totale canone mensile: € 6.180,00

per un totale complessivo pari a € 67.980,00 + Iva, esclusi oneri relativi ai costi della sicurezza derivanti da interferenza, pari a € 510,00 + Iva.

2. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, è l'Avv. Maura Acchiardi della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi.
3. Di nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il dott. Stephane Chauvie, Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria.
4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta, derivante dal presente provvedimento, di circa Euro 83.600,00 Iva inclusa viene così imputata:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo complessivo
2021	ECO	3.10.10.14	Altri servizi generali	€ 83.600,00

5. Di dare atto che nei confronti della ditta aggiudicataria sono in corso, da parte dell'Ufficio Legale, i controlli di veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede d'offerta.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRETTORE f.f.
S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI
CALVANO Dott. Claudio